



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE**

in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 *sexies* c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 *ter* c.p.c., in data 24.9.2025, la seguente

SENTENZA

nel procedimento di I grado iscritto al n. 1378/2019 del Registro Generale Affari Contenziosi, e promosso

DA

Parte_I c.f. *C.F._I*, elettivamente domiciliato in Foggia alla via Napoli n.6/D, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Agnusdei, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti

- PARTE ATTRICE -

CONTRO

Controparte_1

[...] c.f. *P.IVA_I*, in persona del l.r.p.t., *Controparte_2*
[...], c.f. *C.F._2*, presso lo studio degli avv.ti Pasquale Roberti Pasquale Lanzetta, che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti

- PARTE CONVENUTA-

E

Controparte_1, c.f. *C.F._3*, [...]
CP_I, c.f. *C.F._4*, *Controparte_3*,
c.f. *C.F._5*

- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte_1**, premesso di rivestire la qualità di socio accomandante della **Controparte_1**

[...] **Controparte_1** ha convenuto in giudizio la società e i suoi soci, al fine di sentir dichiarare il suo legittimo recesso dalla società, con condanna dei convenuti alla liquidazione della quota in suo favore.

Parte_1 **Controparte_1** e **Controparte_2**

[...], costituendosi, hanno domandato di rigettare l'avversa pretesa siccome infondata.

Controparte_1, **Controparte_1** e **Controparte_3**, pur ritualmente convenuti, non si sono costituiti e, pertanto, devono essere dichiarati contumaci.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato – subentrato nella titolarità del presente fascicolo in fase decisoria, dal 30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 *ter* c.p.c..

§ Sulle questioni preliminari

In via preliminare, va superata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, sollevata da parte convenuta in relazione all'art. 7 dello statuto sociale recante clausola compromissoria, in virtù della quale *"le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra i soci e la Società, gli amministratori ed il liquidatore e che siano relative a rapporti sociali, sono deferite alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale composto di tre membri"*. La clausola, infatti, prosegue stabilendo che i membri del collegio arbitrale avrebbero dovuto essere nominati due da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente secondo la sede legale della società. Tale clausola è

nulla perché l'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, stabilisce che una clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società è nulla se non prevede espressamente che la nomina di tutti gli arbitri sia affidata a un soggetto estraneo alla società, (Cass. civ. n. 17 febbraio 2014, n. 3665, «con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario» (Cass., sez. I, 17 febbraio 2014, n. 3665, m. 630039, Cass., sez. III, 20 luglio 2011, n. 15892, m. 619415), e ciò anche qualora si tratti della rimessione della controversia a un arbitrato irruale ((Cass., sez. I, 28 luglio 2015, n. 15841, m. 636117, Cass., sez. I, 17 febbraio 2014, n. 3665, m. 630038)).

L'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 è stato abrogato dall'art. 10, comma 2, D.lgs. n. 149 del 2022 ma la norma è applicabile *ratione temporis*, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., in virtù del quale la competenza si determina con la legge vigente al momento della proposizione della domanda.

§ Sul merito

A fondamento della sua domanda, l'attore ha dedotto di voler recedere per giusta causa dalla società, a fronte: di una situazione debitoria registratasi nel 2016, non sempre chiare e dettagliata, al punto di aver richiesto, più volte ma senza esito, un quadro completo delle condizioni della società; del prolungamento del mutuo a carico della società, che scadrebbe nel 2027, ossia in data successiva all'estinzione della società, 2023.

La domanda, tuttavia, va rigettata per i motivi che seguono.

Il recesso dalle sas è disciplinato dall'art. 2285 cod. civ., in virtù del richiamo ad esso operato dall'art. 2315 cod. civ.

Il recesso è un atto negoziale, a natura recettizia: è vero che la dichiarazione di recesso può essere contenuta anche nell'atto di citazione con il quale viene instaurata la lite tendente alla liquidazione della quota sociale appartenente al recedente (C 10.6.1999 n. 5732, *Soc* 2000, 55; Trib. Trani 6.3.2000, *RDComm* 2001, II, 337): ma, in tal caso, l'atto dovrà essere sottoscritto personalmente anche dal socio recedente, o da un suo

procuratore speciale, non rientrando nei normali poteri del procuratore *ad item*.

Nel caso in esame, dagli atti di causa non emerge alcun atto di recesso previamente indirizzato ai soci, né la citazione reca sottoscrizione personale della parte.

Né può ritenersi, contrariamente a quanto afferma l'attore, che la dichiarazione di recesso possa ravvisarsi nel «*verbale dell'assemblea del 23.6.2017, in cui tra gli ordini del giorno vi è "richiesta del socio Pt_1 per la cessione delle quote "*», dal momento che la richiesta di cessione della quota è evidentemente altro rispetto alla fattispecie del recesso per giusta causa.

Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che l'indagine in tema di giusta causa di recesso va necessariamente ricondotta all'altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante, con la conseguenza che il recesso di un socio di una società di persone può ritenersi determinato da giusta causa solo quando esso costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario (Cass. civ. n. 18243/2004; Cass. civ. n. 1602/2020; Cass. civ. n. 5732/1999).

Così, in particolare, è stata ravvisata giusta causa di recesso nel comportamento del socio, unico amministratore, che tenga l'altro socio all'oscuro di qualsivoglia iniziativa relativa alla gestione della società, precludendogli di conoscere la situazione patrimoniale della stessa (Trib. Milano 24.3.2003, *Gius* 2003, 2603) e di avere accesso alla documentazione sociale [Trib. Milano 18.10.2016], o comunque ogni qualvolta il socio venga immotivatamente escluso dalla gestione degli affari sociali, vedendosi negati sia gli utili spettantigli, sia la possibilità di esercitare il controllo sull'attività sociale [Trib. Verona 25.1.1994, *Gius* 1994, 200].

Tuttavia, nel caso in esame non vi è prova di ciò.

Non risulta coerente con gli atti l'affermazione dell'attore secondo cui «*Dalla*

corrispondenza prodotta ben si evince il riscontro negativo del convenuto alla rendicontazione del bilancio ed a voler fornire un quadro completo dello stato e delle condizioni della società de qua.»

Viceversa, dalla PEC inviata in data 20 luglio 2017, si comprende il contrario e cioè come l'attore fosse limpidamente a conoscenza dell'intera situazione della società (*«vi è consapevolezza dell'attuale condizione della società, che registra, dal 2016, una notevole situazione debitoria, oltre alla pendenza di due controversie giudiziali, il cui esito ovviamente non può ad oggi prevedersi, né tantomeno desumersi dal loro attuale andamento. E a maggior ragione occorre che si proceda alla redazione di un quadro chiaro dello Stato e delle condizioni della società e della sua gestione includendovi la fondamentale revisione contabile di bilancio punto tra i fattori che richiedono attenta riflessione perché possono inficiare non poco l'andamento societario gli il prolungamento del mutuo attualmente in essere che andrà a scadere nel 2027 cioè in data successiva a quella stabilita per la scadenza naturale della società vale a dire il 2023.[...] le perdite già registrate fanno presumere un trend non favorevole neanche per l'immediato futuro con conseguente sempre maggiore penalizzazione della posizione del singolo socio [...]).*

Dalla corrispondenza, quindi, emerge un'analisi dettagliata e analitica della situazione sociale, senza che possa evincersi alcun dato che sia rimasto oscuro all'attore.

Vi è piuttosto l'esplicitazione di una diversità di intenti, anche sul punto di introdurre la revisione contabile nei meccanismi gestori della società, ma il mero disaccordo tra i soci, laddove non tragga origine dall'altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero dalla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario, non integra, di per sé, giusta causa di recesso [Trib. Milano 17.2.2004; Trib. Milano 10.6.2013, Soc 2012, 999].

Del resto, l'attore non ha mai richiamato nei propri scritti documentazione che attestasse richieste di informazioni rimaste in evasione.

Anche il prolungamento del mutuo fino all'anno 2027, nulla manifesta se

non un mero disaccordo tra i soci, non idoneo di per sé, per quanto già motivato, a legittimare il recesso per giusta causa dalla società.

Ne deriva, pertanto, il rigetto delle domande.

Dal rigetto delle domande, in virtù dei principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022), segue la condanna dell'attore siccome soccombente, al rimborso, in favore dei convenuti costituitisi, delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri medi e minimi per la sola fase istruttoria in quanto meramente documentale (art. 4 D.M. 55/2014), oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), , ed in relazione al valore indeterminabile di complessità bassa (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.),

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- a) dichiara la contumacia di **Controparte_1** , **Controparte_1**
[...] E **Controparte_3** ;
- b) rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- c) condanna l'attore al rimborso, in favore dei convenuti costituiti, delle spese di lite pari all'importo di € 6.713,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
- d) nulla per le spese in favore dei contumaci vittoriosi.

Il Giudice
dott.ssa Giovanna Cice